



ORIGINALE

**N. 16/2014****COMUNE DI PECETTO DI VALENZA**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014**

*L'anno Duemilaquattordici addì diciassette del mese di aprile alle ore 19,20 nella Sala delle adunanze del Consiglio.*

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	DE STEFANI Flavio	Sì		8	ORSINI Mauro	Sì	
2	VERCELLESE Fulvio		Sì	9	BIOLATTO Francesca		Sì
3	ORSINI Federico		Sì	10	LOMBARDI Claudia	Sì	
4	FORSINETTI Viviana	Sì		11	BELLINGERI Laura	Sì	
5	MASSOCCHI Michela		Sì	12	CUCCOLO Debora		Sì
6	BORTOLONI Andrea	Sì		13	PANELLI Alessio		Sì
7	LABRUNA Sabato	Sì			<b>Totali</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Flavio DE STEFANI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 6** dell'Ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**DATO ATTO CHE** il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2014 è stato differito inizialmente al 28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013 ed è stato ulteriormente differito al 30.04.2014 con D.M. del 13.02.2014;

**VISTO** l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO**, in materia di TASI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 669 a 678, 681, 682, 687, 688, a ai sensi del quale:

- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) (comma 675);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille (comma 676);
- il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (ibidem);
- il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile) (comma 677);
- per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (ibidem);
- per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (ibidem, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (comma 678);
- nel caso in cui l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, l'occupante versando nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, e la restante parte essendo corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (comma 681);

- il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI (ibidem);
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (ibidem);

**RITENUTO** dover procedere, in questa sede, all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito del tributo TASI;

**VISTO** l'articolo 6 del regolamento comunale TASI, approvato in data odierna, ai sensi del quale il Consiglio Comunale, nel medesimo atto approvante le aliquote, può prevedere di introdurre, specifiche riduzioni con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 41.000,00
Sgombero neve	€ 2.000,00
Servizi di polizia locale	€ 10.000,00
Servizio di protezione civile	€ 1.600,00
Videosorveglianza	€ 1.000,00
servizi socio-assistenziali	€ 4.574,00
servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico	€ 1.000,00

**CONSIDERATO** che l'art. 1 comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE**, sulla deliberazione, vengono apposti

il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:**

- **Presenti:07;**
- **Astenuti:0;**
- **Votanti:07 ;**

- **Favorevoli: 07;**
- **Contrari: 0;**

### **DELIBERA**

1. di stabilire, in coerenza con la deliberazione C.C. n. 14/2014 in data odierna, le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI):
  - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011: 1,3 per mille;
  - Aliquota per tutti gli altri fabbricati: 0 per mille;
  - Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D: 0 per mille;
  - Aliquota per le aree edificabili: 0 per mille;
2. di introdurre, per l'annualità 2014, l'esenzione per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso, (regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente in materia) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, avendo accertato la residenza anagrafica. Tale agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 100 per cento.
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE**,*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)*

*Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE***

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Mariella COLANINNO)*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
(Flavio DE STEFANI)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dr. Gian Carlo RAPETTI)